

Edilizia (1)

Repressione illeciti edilizi e garanzie procedurali

Non è necessario la comunicazione di avvio del procedimento ai fini dell'adozione degli atti di repressione degli illeciti edilizi.

T.A.R. Campania, Sez. II, sentenza n. 444 dell'14 febbraio 2022

[Approfondisci...](#)

Secondo il TAR Campania, Sezione di Salerno, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ai fini dell'adozione degli atti di repressione degli illeciti edilizi. Secondo il Collegio, infatti, *"tali procedimenti essendo tipizzati, in quanto compiutamente disciplinati da legge speciale e caratterizzati dal compimento di meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere realizzate, non richiedono l'apporto partecipativo del destinatario, e ciò a prescindere dall'applicabilità dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990 (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 20 maggio 2014 n. 2568 e 25 giugno 2013 n. 3471; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 9 maggio 2016 n. 2338; TAR Lazio, Roma, sez. I, 22 aprile 2016 n. 4720)"*.
